

BGer 6B 423/2008 vom 26. Januar 2009

Bundesgericht, 2009-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_423_2008

FR: TF 6B 423/2008 du 26 janvier 2009

IT: TF 6B 423/2008 del 26 gennaio 2009

Regeste

Decreto di non luogo a procedere (furto, falsità in documenti, ecc.) | Infrazione

Erwägungen

E. 1

La legittimazione a ricorrere in materia penale è regolata all' art. 81 LTF . In generale, la via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF. Il danneggiato, così come il denunciante, la parte lesa o la parte civile, non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF (DTF 133 IV 228). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (v. DTF 125 I 253 consid. 1b). Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, esse possono presentare ricorso per diniego di giustizia formale, ossia per violazione di norme di procedura che accordano loro determinati diritti di parte. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso in materia penale non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (v. DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (v. DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii).

E. 2

Nella fattispecie, la ricorrente chiede la promozione dell'accusa per reati di falsità in atti, contro il patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia. Si tratta di infrazioni che non fondano la qualità di vittima LAV. Le sue censure non concernono il suo diritto di querela come tale. Ella non può neppure essere considerata accusatore privato ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4 LTF, posto come il codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 non preveda questa istituzione (v. sentenza 6S.125/2005 del 18 maggio 2005, in RtiD II-2005 n. 35 pag. 181 segg.). L'insorgente è quindi una semplice denunciante e, in questa veste, le uniche censure che può formulare davanti al Tribunale federale attengono alla violazione dei suoi diritti di parte. Nelle 56 pagine di ricorso, oltre a formulare considerazioni non pertinenti con la decisione qui impugnata, la ricorrente contesta essenzialmente il modo in cui sono stati accertati i fatti e l'apprezzamento delle prove da lei

fornite nonché la mancata amministrazione delle prove da lei richieste. Non è tuttavia legittimata a censurare l'accertamento dei fatti né l'apprezzamento (anticipato) delle prove e nemmeno un'eventuale motivazione insufficiente della decisione, in quanto si tratta di questioni strettamente connesse con il merito della vertenza (v. supra consid. 1). Lamenta pure la superficialità con cui sono state prese le decisioni del Ministero pubblico prima e della CRP dopo, ma non riesce a sostanziare alcuna violazione del diritto. Dubita dell'imparzialità delle autorità ticinesi, senza tuttavia formulare una motivazione che adempia le severe esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF e la relativa giurisprudenza (v. DTF 134 II 244 consid. 2.2).

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso di A._____ è manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso con la procedura semplificata dell' art. 108 LTF . Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.